DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1999

recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali provenienti dalla Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre catarrale degli ovini

[notificata con il numero C(1999) 2492]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/542/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE [2], in particolare l'articolo 18,

(1) considerando che nel luglio 1999 è stata confermata la presenza di un focolaio di febbre catarrale degli ovini nella regione di Bourgas in Bulgaria;

(2) considerando che tale situazione può comportare un grave pericolo per la salute degli animali all'interno della Comunità;

(3) considerando che è pertanto necessario vietare l'importazione di animali delle specie bovina, ovina e caprina originari della Bulgaria;

(4) considerando che devono essere adottati provvedimenti volti a garantire che nessun animale vivo delle specie bovina, ovina e caprina attraversi la parte della Bulgaria comprendente le province di Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo e Kardjali;

(5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

a) Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di animali vivi delle specie bovina, ovina e caprina originari della Bulgaria.

b) Gli Stati membri che ricevono animali vivi delle specie bovina, ovina e caprina che siano stati trasportati attraverso il territorio della Bulgaria garantiscono che tali animali non abbiano attraversato la parte della Bulgaria comprendente le province di Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo e Kardjali.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
[2] GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.